



**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti**

I sottoscritti PRESENTATORI - CANDIDATI alla carica di consigliere comunale

DICHIARANO

di presentare per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di VILLANOVA SOLARO che avrà luogo domenica 26/05/2019

candidato alla carica di Sindaco il Sig. FERRERO ANTONIO
nato a Villanova Solaro (CN) il 02/01/1968.....

Per la predetta elezione i sottoscritti dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero 7 (sette) candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

N. d'ord	COGNOME	NOME	NASCITA	
			LUOGO	DATA
1	AGHEMO	Virginia	Savigliano (CN)	16/07/1997
2	CANDELLERO	Federico	Villanova Solaro (CN)	21/10/1965
3	CONCORDANO	Mario	Villanova Solaro (CN)	15/04/1950
4	GASTAUDO	Walter	Savigliano (CN)	04/06/1979
5	MASSELLO in MIGLIORE	Manuele	Bagnolo Piemonte (CN)	13/06/1970
6	OSELLA	Rebecca	Savigliano (CN)	08/01/1998
7	RAVERA in ROSSO	Marina	Bene Vagienna (CN)	29/06/1958
8				
9				
10				

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno: Quadrifoglio con la scritta " Insieme per Villanova Solaro" tutto circoscritto in un cerchio.

Delegano la Signora RAVERA Marina in ROSSO
nata a Bene Vagienna (CN)) il 29/06/1958
e domiciliata in Villanova Solaro, via S. Gaio n. 27/a ,
ed il Signor CANDELLERO Federico
nato a Villanova Solaro (CN) il 21/10/1965.....
e domiciliato in Villanova Solaro, Cascina Tetti Bosco n. 36 ,
i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

A corredo della presente uniscono:

- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

- b) numero 7 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero 8 certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- d) il modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- e) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il signor FERRERO Antonio
 dimorante in Villanova Solaro (CN)
 Cascina Ochetta , n. 8, tel. 333/7952341

FIRME DEI PRESENTATORI – CANDIDATI

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016] i sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico - ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n. 56 premesso allo stesso atto e dell'art. 2-sexies, comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.

COGNOME	NOME	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
FERRERO	Antonio	Villanova Solaro (CN)	<i>Ferrero Antonio</i>
AGHEMO	Virginia	Villanova Solaro (CN)	<i>Aghevo Virginia</i>
CANDELLERO	Federico	Villanova Solaro (CN)	<i>Candellero Federico</i>
CONCORDANO	Mario	Villanova Solaro (CN)	<i>Concordano Mario</i>
GASTAUDO	Walter	Saluzzo (CN)	<i>Gastaud Walter</i>
MASSELLO in MIGLIORE	Manuela	Villanova Solaro (CN)	<i>Masello Manuela in Migliore</i>
OSELLA	Rebecca	Villanova Solaro (CN)	<i>Osello Rebecca</i>
RAVERA in ROSSO	Marina	Villanova Solaro (CN)	<i>Ravera Marina in Rosso</i>

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – NUMERO DEI CANDIDATI

(Combinato disposto art. 37 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 16, comma 17 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato dall'art. 1, c. 135 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").

CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO DEI CANDIDATI		POPOLAZIONE	
	DA	A	DA	A
48	32	48	1.000.001	-
40	27	40	500.001	1.000.000
36	24	36	250.001	500.000
32	21	32	*100.001	*250.000
24	16	24	30.001	100.000
16	11	16	15.001	30.000
16	12	16	10.001	15.000
12	9	12	3.001	10.000
10	7	10	-	3.000

* o capoluoghi di provincia

RAPPRESENTANZA DI GENERE

(Legge 23 novembre 2012, n. 215)

Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Legge 25 marzo 1993, n. 81,

«Art. 3. - Sottoscrizione delle liste

1. (comma così sostituito dall'art. 3 della legge 30 aprile 1990, n. 120) La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
- da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.»;

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130).